

N. R.G. 69/2011



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PARMA
Sezione Fallimentare

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Antonella Ioffredi	Presidente
dott. Enrico Vernizzi	Giudice Relatore
dott. Irene Colladet	Giudice

nel giudizio per la riapertura del fallimento R,G, 69/2011

promosso da

AVV. AZZI GIUSEPPE (ZZAGPP47C19D351B) con studio in Parma, Via P.
Onorio 1 ;

RICORRENTE

nei confronti di

ALUSTYL SRL (00980270342)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

oggetto: riapertura del fallimento N 69/2011 ALUSTYL SRL;
letto il ricorso proposto in data 27 ottobre 2022 da AZZI GIUSEPPE;
sentito il Curatore all'udienza del 14 dicembre 2022;

ritenuta la competenza del giudice adito in quanto la procedura fallimentare originaria è stata aperta e chiusa da questo Tribunale;

rilevato che

- il fallimento è stato chiuso in data 13 aprile 2021 ai sensi dell'art. 118, n. 3 l. fall. e che pertanto sussiste l'ipotesi prevista dall'art. 121, comma 1, l. fall.;
- non sono ancora decorsi cinque anni dal decreto di chiusura;
- nel patrimonio del società fallita è mersa la sussistenza di un credito d'imposta pari ad € 25.313,00, sì che tenuto conto dei crediti rimasti insoddisfatti è verosimile che si pervenga ad un'utilità per i creditori;

Ritenuto pertanto che:

sussistano i presupposti soggettivi ed oggettivi per la riapertura del fallimento visto ed applicato l'art. 121 l.f.,

ORDINA

la riapertura del fallimento di **ALUSTYL SRL** (00980270342) con sede in 43010 - Langhirano (PR) Via Ugo la Malfa 4/a;

NOMINA

il Giudice dott. Enrico Vernizzi delegato alla procedura;

NOMINA

Curatore del fallimento il dott. FRANCO PIUMI dottore commercialista con studio in Parma, Via Doberdò 28, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F.;

STABILISCE

che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo all'udienza "virtuale" del giorno 1 marzo 2023 ore 10.10 ed, a tal fine,

ONERA

il Curatore di verificare previamente se e quali soggetti intenderanno partecipare all'udienza. In particolare, nella notificazione con cui il curatore comunicherà la fissazione dell'udienza, avvertirà altresì i destinatari che dovranno comunicare al Curatore stesso, almeno 6 giorni prima dell'udienza, la loro intenzione di partecipare all'udienza, indicando il relativo indirizzo di posta elettronica ordinaria (NO PEC), di talchè:

a) qualora nessun interessato (creditori personalmente, difensori dei creditori o del fallito, fallito personalmente) manifesti nei tempi indicati l'intenzione di partecipare all'udienza, il Curatore non dovrà comunicare alcunchè al GD e si limiterà a depositare nel fascicolo telematico una nota scritta almeno un giorno prima dell'udienza, in cui chiederà di approvare e dichiarare esecutivo lo stato passivo proposto su fallco allegando a tale istanza le ricevute di tutte le notifiche eseguite (e non dovrà presentarsi in Tribunale il giorno dell'udienza c.d. virtuale);

b) qualora intendano partecipare all'udienza anche i difensori dei creditori e/o le parti personalmente (quali il fallito o i creditori privi di difensore), il Curatore sarà tenuto a comunicarlo a mezzo posta elettronica ordinaria al Giudice Delegato indicando esattamente i partecipanti ed il relativo indirizzo di posta elettronica ordinaria **almeno quattro giorni prima dell'udienza**, e, a seconda della tipologia e del numero dei partecipanti, sarà cura del GD valutare se prevedere la trattazione dell'udienza attraverso il programma teams, o cartolare, o nelle forme ordinarie presso l'Ufficio del giudice, o, in via residuale, se rinviarla, comunicandolo tempestivamente a tutti gli interessati;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali su cose mobili in possesso della fallita, il termine di giorni trenta prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità di cui all'art.93 l.f.;

AVVISA

i creditori ammessi al passivo nel fallimento chiuso, che possono limitarsi a chiedere nel predetto termine la conferma del provvedimento di ammissione qualora non intendano proporre ulteriori domande.

ORDINA

che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 17 del R.D. 16.3.1942 n. 267.

Parma, 20 dicembre 2022

Il Giudice Est.

Dott. Enrico Vernizzi

Il Presidente

Dott. Antonella Ioffredi